

Prot. n. 72/2021

Roma, 9 dicembre 2021

Al Direttore Generale dell'ENAC
Dr. Alessio Quaranta
a.quaranta@enac.gov.it

Al Direttore centrale sviluppo organizzativo
Dr. Mauro Campana
m.campana@enac.gov.it

E, p.c.

Al Presidente dell'ENAC
Avv. Pierluigi Di Palma
p.dipalma@enac.gov.it

Al Magistrato della Corte dei Conti delegato al controllo ENAC

Al Presidente del Collegio dei Revisori dei conti dell'ENAC

anticipata via pec a:
protocollo@pec.enac.gov.it

OGGETTO: Dirigente sindacale [REDACTED] – Diffida per assegnazione in altra unità produttiva priva di nulla osta dell'Associazione sindacale di appartenenza

Con la presente si diffida codesta Amministrazione ad annullare immediatamente la disposizione di servizio del 6 dicembre 2021, pubblicata sul sito Intranet in pari data, concernente l'esito dell'interpello delle posizioni dirigenziali del 4 novembre 2021, che prevede un trasferimento fisico del nostro Dirigente sindacale, [REDACTED] in altra unità produttiva (dalla sede di lavoro di Roma in Viale Castro Pretorio 118 a quella della Direzione aeroportuale [REDACTED]) con decorrenza presumibile in data 1 gennaio 2022, disposta in maniera palesemente illegittima, ovvero senza che sia stato preventivamente acquisito il necessario nulla osta dalla Associazione sindacale di appartenenza, così come espressamente previsto dall'art. 22 dello

FUNZIONI CENTRALI

Statuto dei Lavoratori in forza del quale: *"Il trasferimento dall'unità produttiva dei dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali di cui al precedente articolo 19, dei candidati e dei membri di commissione interna può essere disposto solo previo nulla osta delle associazioni sindacali di appartenenza."*

Ad ogni buon fine, questa Associazione sindacale comunica a codesta Amministrazione

DI NON CONCEDERE

il necessario previo nulla-osta al trasferimento del proprio dirigente sindacale [redacted] in sede diversa dall'attuale sede di lavoro, ovvero la Direzione generale Enac di Roma sita in viale Castro Pretorio 118.

La presente comunicazione viene resa anche in ottemperanza a quanto previsto dall'art.22 della L.300/1970.

Per quanto sopra si resta in attesa di immediato positivo riscontro, in mancanza del quale questa O.S. sarà costretta ad attivare l'Autorità giudiziaria per la condotta antisindacale posta in essere, con contestuale esposto alla Corte dei Conti ed agli Organi di controllo, nonché dandone dettagliata informativa al Ministero vigilante ed agli organi di stampa.

Stefano DI LEO
Difensore FPCIDA
